



COMUNE DI FERRERE

Provincia di Asti

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. Silvio Maria TEALDI - Sindaco	X	
2. Michele TOSO - Consigliere	X	
3. Massimo MORANDO - Consigliere	X	
4. Graziella DOANO - Consigliere		X
5. Daniela CASETTA - Consigliere		X
6. Tiziana VIGLIONE - Consigliere	X	
7. Eros Antonio PIAZZA - Consigliere	X	
8. Sergio DEMARIE - Consigliere	X	
9. Valter VIGLIONE - Consigliere	X	
10. Carlo TRUFFA - Consigliere		X
Totale:	7	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Zaia Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Silvio Maria TEALDI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5,00 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,

Considerato che il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

- all'articolo 4 ha disciplinato il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, intendendo per tali i contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali telematici;
- al comma 5 ter dell'articolo 4 ha disposto che "il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23". Tale disposizione fa riferimento a tutte le fattispecie assoggettate all'imposta di soggiorno e si applica, indistintamente, a tutti i soggetti che incassano i canoni o i corrispettivi, gestori di strutture ricettive o intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici, indipendentemente dalla durata e dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti;
- al comma 5 bis del medesimo articolo 4 ha disposto che "i soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Pertanto, la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno;

Richiamato in particolare il comma 7 del sopracitato articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali titolati hanno la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 e che tale facoltà riconosciuta è esercitata in deroga alla sospensione (per il 2016 e 2017) di efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nonché in deroga della data fissata dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione quale termine perentorio per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dell'ente locale per l'anno di riferimento espressamente previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Rilevato che il Comune di Ferrere ormai entrato a far parte del circuito delle mete turistiche;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Tenuto conto di quanto sopra si rende necessario istituire nel Comune di Ferrere l'imposta di soggiorno in considerazione delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

Ritenuto, pertanto di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, fissandone la decorrenza dal 1° gennaio 2018 ovvero dalla data di efficacia del regolamento per l'applicazione dell'imposta;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà alla determinazione delle misure dell'imposta, nel rispetto del limite sino a euro 5,00 a persona per notte di soggiorno previsto dalla norma e sulla base dei criteri e dei principi fissati dal regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale deliberazione sostituisce l'avviso in gazzetta ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di entrate tributarie degli enti locali;

Visto l'allegato schema di "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno", predisposto dal competente servizio gestione Tributi, costituito da n. 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Visto il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano, da n. 7 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 e per quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, nel Comune di Ferrere l'imposta di soggiorno e di applicarla sulla base di quanto stabilito dall'allegato regolamento comunale;

2. di approvare pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno", composto da n. 17 articoli, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3. di dare atto che le disposizioni del suddetto regolamento si applicano dal 1° gennaio 2018 ovvero dalla data di efficacia del medesimo qualora successiva;
4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla determinazione delle misure dell'imposta, nel rispetto del limite sino a euro 5,00 a persona per notte di soggiorno previsto dalla norma e sulla base dei criteri e dei principi fissati dal regolamento;
5. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di mandare al settore Ragioneria Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza."

Successivamente

Con apposita e separata votazione conclusa con voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano, da n. 7 presenti e votanti;

• D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI FERRERE

Provincia di Asti

Proposta Consiglio Comunale N.59 del 19/12/2018

Oggetto:

Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno


Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
Parere di Regolarità Contabile		Favorevole	20/12/2018	Gioda Valentina	
Parere di Regolarità Tecnica		Favorevole	20/12/2018	Gioda Valentina	



Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Silvio/Maria TEALDI



Il Segretario Comunale
Zaia Dott. Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **07/01/2019** all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ferrere, li 7 gennaio 2019



Il Segretario Comunale
Zaia Dott. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-dic-2018

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000).

Ferrere, li 28-dic-2018



Il Segretario Comunale
Zaia Dott. Daniele